

Tribunale di Treviso

R.G. N. 27/2017

Il giudice designato, dott. Antonello Fabbro,

visti

la proposta di accordo ex art. 6 ss. della L. 3/2012 depositata il

6/11/2017 da Maria Antonietta Rozzo,

la nota integrativa depositata il 27/11/52017,

le relazioni dell'OCC dott.ssa Federica Tinazzi,

la documentazione allegata,

ritenuta

la propria competenza,

ritenuto

che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett.
a della L. 3/2012;

che sussistono i requisiti soggettivi elencati al comma 2 dell'art. 7 della
L. 3/2012;

che l'organismo di composizione della crisi non ha rilevato atti che
potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

che il debitore ha depositato:

1. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

2. l'elenco (da intendersi negativo) dei titolari di diritti di rivendicazione e restituzione, con la descrizione dei beni sui quali insiste il diritto;

3. l'elenco di tutti i beni;

4. l'elenco degli atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni (negativo);

5. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

6. l'attestazione sulla fattibilità del piano, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (dott. ssa Tinazzi);

visto l'art. 10 della L. 3/2012,

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 L. 3/2012;

fissa

l'udienza del 18/1/2018 ore 10:30 avanti a sè (Tribunale, piano 4°, stanza n. 403) per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (come risulta dall'art. 10, comma 3 L. 3/2012);

dispone

la comunicazione,

a cura dell'OCC, entro il 18/12/2017 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 L. 3/2012;

la pubblicazione,

almeno 30 giorni prima dell'udienza, della proposta e del decreto, per una volta sui siti Internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e del Tribunale di Treviso (sito gestito da Edicom Finance Srl, con sede operativa a Venezia in Via San Donà 28/b numero di telefono 0415369914);

dà atto che la proposta non prevede la cessione di beni immobili,

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- i) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- ii) disposti sequestri conservativi;
- iii) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISO AI CREDITORI


Almeno 10 giorni prima dell'udienza del 18/1/2018 tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'organismo di composizione della crisi (dott. ssa Federica Tinazzi con studio in Villorba, Via Donatori del Sangue 22), a mezzo posta elettronica certificata PEC federica.tinazzi@odcctv.legalmail.it, ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, si riterrò, con presunzione assoluta, che il creditore silente

abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata. Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Ai sensi dell'art. 11, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Treviso, 28/11/2017

Il Giudice Designato
dott. Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI TREVISO

29 NOV. 2017

Depositato in cancelleria

IL CANCELLIERE
Pierina DALTA